



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERCELLI

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CROCE	GIANNI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	RIGOLONE	CLAUDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	SCARRONE	VALERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 93/10
depositato il 17/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7ZH8 IRPEF + IRAP 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VERCELLI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO DR. STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 93/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

27/09/2010 ore 09:30

SENTENZA

N° 21/03/11

PRONUNCIATA IL:

27-09-2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 MAR 2011

Il Segretario

FATTO E OSSERVAZIONI

Il ricorrente risulta titolare di ditta individuale artigiana svolgente lavoro di intonacatura.

Per l'anno 2004 l'Agenzia delle Entrate ha effettuato un accertamento sulla base degli studi di settore per il quale aveva provveduto a convocare l'interessato per definirlo mediante concordato.

In ricorso, nel merito, il contribuente contesta la legittimità dell'operato richiamando le note censure rivolte all'applicabilità e all'efficacia degli studi di settore ove sganciati dalla realtà del singolo contribuente esaminato.

Nella fattispecie- peraltro- il ricorrente solleva questione preliminare il cui accoglimento impedirebbe di scendere all'esame del merito.

Infatti eccepisce la nullità dell'accertamento de quo per inesistenza della relata di notifica del medesimo; nel caso di interesse viene contestata la omessa compilazione della relata di notifica (operata mediante racc.r.r.) .

In relata non risultano gli elementi prescritti dalla normativa vigente, vale a dire "il soggetto notificante" e "la sottoscrizione del medesimo". Così pure, sulla busta, non compare né la sottoscrizione, né il registro cronologico ex art.3 Legge 890/82.

Il ricorso è arricchito da copioso richiamo giurisprudenziale inteso all'accoglimento di detta eccezione.

2

L'Ufficio, costituendosi ritualmente in giudizio, controbatte tanto in punto a questione preliminare quanto (e più copiosamente) in punto al merito.

Logica richiede, allora, che l'accesso all'esame della preliminare eccezione goda di precedenza sul resto in discussione.

L'art.14 Legge 890/82 prevede la possibilità della notifica di atti al contribuente a mezzo posta o direttamente da parte degli Uffici Finanziari, oppure a cura degli Ufficiali Giudiziari, dei Messo Comunali, ovvero dei Messo speciali autorizzati dall'Autorità Finanziaria, secondo le modalità di cui alla Legge stessa.

Dette modalità si rinvergono nel testo dell'art.3/2 Legge 890/82 secondo il quale il notificatore presenta all'Ufficio postale la copia da notificare in busta chiusa, apponendovi su questa le indicazioni del destinatario, il numero cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell'Ufficio.

Ora, secondo il dettato normativo, questi adempimenti risultano doverosi non individuando alcun richiamo a comportamenti discrezionali.

Ciò che rileva- allora- è verificare se la loro inottemperanza (posto che la norma nulla dice) determina nullità della notifica (con possibilità di sanatoria a seguito di regolare successiva instaurazione del contraddittorio), oppure la sua inesistenza giuridica.

La ricerca di precedenti giurisprudenziali porta ad individuare una recente pronuncia del Giudice di legittimità (Sez.V n.24442 del 02/10/2008) la quale nell'esaminare un caso analogo in cui il Messo notificatore del Comune di Pisa non aveva apposto alcuna propria sottoscrizione all'atto di notifica espletato, si è pronunciato per la giuridica inesistenza dell'atto di notifica.

La sottoscrizione, infatti, è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica la cui mancanza concretizza, pertanto, mancanza di un elemento costitutivo essenziale, come tale insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità.

La sottoscrizione del notificatore ha la funzione, non certo di garantire l'invio del plico (cosa che viene documentata e comprovata in altro modo) ma quella di garantire il contenuto del plico, cioè determina un collegamento funzionale tra quanto trasmesso in busta chiusa ed il suo originale che resta a mani del notificatore stesso.

Il tutto a garanzia del contribuente.

La Commissione fa proprio questo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione ed accoglie l'eccezione pregiudiziale che risulta assorbente rispetto a tutte le altre ragioni di gravame relative al merito.

La Commissione

P.Q.M.

Accoglie il ricorso compensando- peraltro- le spese di causa per la natura della ragione di eccezione pregiudiziale

Vercelli, 27/09/2010


Il Presidente Relatore

CROCE Gianni